



Parti Correlate e Soggetti Connessi

Regolamento in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti
Collegati.

(versione n. 7, deliberata dal Cda del 17/01/2023)

Approvazione: Consiglio di Amministrazione

Data di 1° approvazione: 28/10/2011

Data di Aggiornamento: 17/01/2023

Redazione: Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari

1 Premessa

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione in attuazione della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati” (di seguito la “Circolare 285”)¹ e del Provvedimento di Banca d'Italia del 30.06.2021 con il quale l’Autorità di Vigilanza ha disposto l’obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate². Il documento ha lo scopo di definire, nell’ambito dell’operatività (i) della Banca, (ii) delle eventuali società controllate, direttamente e/o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, c.c. e dell’art. 23 del D.lgs. 385/1993 (di seguito “TUB”) nonché (iii) delle eventuali società comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (di seguito le “Controllate” o, singolarmente, la “Controllata”), i principi e le regole da osservare al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l’oggettività e l’imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L’obiettivo del documento, pertanto, è quello di prevenire eventuali distorsioni nell’allocazioni di beni e risorse – generate da potenziali conflitti di interesse – e limitare l’esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti. In particolare, il Regolamento, tra l’altro:

- disciplina le modalità di individuazione dei Soggetti Collegati (come *infra* definiti), definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli stessi e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;

¹ Nella Parte III il nuovo Capitolo 11 reca la disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, finora contenuta nella Circolare n. 263/2006. Tale disciplina è stata modificata per aggiornarla al nuovo quadro normativo (modifiche del TUB e introduzione del CRR) ed escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali.

² All’art. 88, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: “Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente articolo, per “parte correlata” si intende: a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell’organo di gestione; b) un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell’organo di gestione.”

A questo fine Banca d'Italia ha indicato nel proprio Provvedimento che, per “membri dell’organo di gestione”, si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

- stabilisce le regole per l'individuazione delle operazioni con Soggetti Collegati in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- disciplina le procedure per l'effettuazione delle operazioni con Soggetti Collegati, anche per il tramite di eventuali Controllate;
- stabilisce modalità e tempistiche per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e del mercato;
- stabilisce i limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, avuto riguardo e facendo rinvio alle politiche di governo del Risk Appetite Framework – RAF, nonché gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia sulle attività di rischio dei Soggetti Collegati (come *infra* definiti);
- disciplina gli adempimenti e le procedure nel caso di operazioni con Esponenti Aziendali (come *infra* definiti) ai sensi dell'art. 136 del TUB, individuando le operazioni interessate e i casi di esenzione nonché il processo di istruttoria e di deliberazioni di tali operazioni;
- definisce gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Banca che assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla presente Procedura.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 gennaio 2023, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi della Banca (di seguito il "Comitato") e del Collegio Sindacale della Banca.

Il presente Regolamento si applica alla Banca e alle eventuali Controllate, le quali sono tenute a recepire e ad adottare le medesime disposizioni.

2 Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice civile: artt. 2373, 2391, 2391-bis e 2539.
- Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare 285 che indica, tra l'altro, i limiti prudenziali di natura quantitativa e le procedure da seguire per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti dei Soggetti Collegati al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione e governo societario delle banche.
- Provvedimento di Banca d'Italia del 30.06.2021 con il quale l'Autorità di Vigilanza ha disposto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e

5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

- Art. 53 TUB (comma 1, lettere b) e d); comma 4, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies) in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni, anche di carattere generale, finalizzate al contenimento dei rischi, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione da parte delle banche o dei gruppi bancari di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.
- Art. 136 TUB, che disciplina le speciali condizioni che devono essere rispettate dalle banche nel caso di obbligazioni contratte con i propri esponenti bancari, prevedendo l'adozione di specifici adempimenti necessari a superare il divieto previsto in termini generali per gli "esponenti bancari" di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi esponenti esercitano la propria carica.
- Deliberazione del CICR del 28 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio ed altri conflitti d'interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi.

3 Approvazione e modifiche del Regolamento

3.1. Il Regolamento e le relative modifiche e/o integrazioni, ivi incluse quelle che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e/o regolamentari ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale della Banca.

A tal fine il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Regolamento o delle modifiche allo stesso inerenti.

I pareri, rilasciati dal Comitato e dal Collegio Sindacale, analitici e motivati, riguardano la complessiva idoneità delle procedure e delle politiche adottate e sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2. L'Ufficio Affari Legali e Societari (di seguito "Ufficio Legale") cura il periodico aggiornamento del Regolamento, al fine di consentire al Comitato, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione di valutare, con cadenza almeno annuale, se sia necessario procedere alla revisione del Regolamento medesimo, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e/o regolamentari, delle eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari,

dell'operatività della Banca nonché della efficacia dello stesso Regolamento nella prassi applicativa.

Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze in seguito enucleate, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina vigente in materia.

SEZIONE I

4 Le operazioni rilevanti ex art. 2391 c.c.

4.1. Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione abbia in una determinata operazione un interesse individuale, per conto proprio o di terzi, anche di carattere non conflittuale o addirittura concorrente con l'interesse della società, deve darne notizia scritta, o da acquisire a verbale, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, ai sensi dell'Art. 2391 c.c.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o no, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, specificando il soggetto diretto titolare di esso;
- dell'origine, dovendo chiarire se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza;
- della portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

Le deliberazioni concernenti operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Sezione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca e saranno oggetto di specifico censimento per le connesse incombenze amministrative. Allorché l'operazione si consideri riconducibile all'Esponente Aziendale ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente e prevale rispetto a quella del presente paragrafo, per cui si rimanda a quanto *infra* previsto nella presente Procedura.

SEZIONE II

5 Le operazioni degli Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB

5.1. Esponenti Aziendali

Ai sensi dell'art. 136 TUB e delle relative disposizioni attuative sono considerati Esponenti Aziendali della Banca:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) i membri (effettivi o supplenti) del Collegio Sindacale;
- c) il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale (ove nominato);
- d) gli eventuali altri soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, ivi compresi i soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quelle del Direttore Generale e del Vicedirettore Generale.

5.2. Agli Esponenti Aziendali è richiesto di attenersi anche alle seguenti linee di comportamento in conformità ai principi di trasparenza e correttezza adottati dalla Banca.

- a) Qualora il Consiglio di Amministrazione di cui l'Esponente Aziendale è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito professionalmente in proprio o come studio dall'esponente di che trattasi, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente.
- b) Qualora il Consiglio di Amministrazione di cui l'Esponente Aziendale è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento avanzata da un terzo nei confronti del quale l'Esponente Aziendale è creditore o debitore, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente qualora il finanziamento da concedere divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.
- c) Lo stesso comportamento deve essere tenuto ogni qualvolta siano ravvisabili situazioni potenzialmente conflittuali tra l'interesse della Banca e dell'Esponente Aziendale o del terzo da questi assistito (come, ad esempio, nel caso in cui l'Esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale si pone in essere una operazione).
- d) L'Esponente Aziendale, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca (ad esempio difficoltà economico – finanziarie di un cliente affidato), deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo il rispetto del segreto professionale; ove sussistano particolari motivi, la sua informativa può limitarsi ad un invito a riesaminare e approfondire la pratica in questione, senza scendere in informazioni analitiche.
- e) L'Esponente Aziendale deve prestare la massima attenzione nel comunicare alla Banca con esattezza e tempestività i ruoli dallo stesso ricoperti o le eventuali partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in altre società, i legami famigliari intrattenuti e le eventuali partecipazioni detenute da questi ultimi, in ossequio all'art. 137 TUB.

5.3. L'art. 136 TUB deve essere applicato alle obbligazioni di qualsiasi natura contratte con la Banca, direttamente o indirettamente, dagli Esponenti Aziendali.

In particolare, anche tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Istruzioni di Vigilanza (Circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia), l'obbligazione indiretta si prefigura quando:

- a) la controparte è una società controllata dall'Esponente Aziendale;
- b) la controparte è: *i)* una società semplice o in nome collettivo di cui l'Esponente Aziendale sia socio, *ii)* una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni di cui l'Esponente Aziendale sia socio accomandatario, *iii)* un'entità delle cui obbligazioni l'Esponente Aziendale risponde con il proprio patrimonio personale;
- c) la controparte è uno studio professionale o altra entità, di cui l'Esponente Aziendale sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Aziendale;
- d) la controparte opera per conto dell'Esponente Aziendale, mediante l'interposizione di persone fisiche o giuridiche.

L'interposizione ricorre nei casi in cui il rapporto, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in tali casi: la società fiduciaria che ha un mandato dell'Esponente, i familiari più stretti le cui obbligazioni ricadono comunque nella sfera patrimoniale dell'Esponente (es. coniuge in comunione di beni e figli a carico).

L'individuazione dei soggetti rilevanti ai fini dell'art. 136 TUB è, specialmente nelle fattispecie di obbligazione indiretta, rimessa all'apprezzamento dell'Esponente Aziendale interessato e alla sua prudente valutazione del caso concreto, di cui è tenuto a renderne edotta la Banca.

Per loro natura, infatti, tali situazioni particolari derivano da circostanze di fatto potenzialmente non conoscibili né classificabili a priori dalla Banca. Si raccomanda pertanto di operare la massima attenzione nei casi sopra evidenziati.

5.4. L'art. 136 TUB si applica alle obbligazioni di qualsiasi natura ed ai contratti di compravendita intercorrenti tra un Esponente Aziendale – o ad altro soggetto rilevante riconducibile indirettamente all'Esponente secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.3. – e la Banca. Rilevano, pertanto, i seguenti rapporti assunti dall'Esponente (o soggetto riconducibile all'Esponente) con la Banca:

- gli atti di compravendita;

- le obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, ivi compresi gli incarichi professionali affidati;
- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito o concessione di garanzie;
- le operazioni non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti.

Il divieto posto dall'art. 136 TUB è applicabile anche nel caso in cui un soggetto, rilevante ai fini della disposizione in esame, intervenga come garante a qualsiasi titolo in un'operazione con controparti terze.

5.5. Per l'applicazione dell'art. 136 TUB non sono ammesse soglie di rilevanza dimensionale e pertanto non sono consentite deroghe basate su un criterio di materialità delle operazioni, che rilevano anche qualora non sia previsto un controvalore economico predeterminato o predeterminabile.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, la procedura deliberativa prevista dalla norma trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata, ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), quando i rapporti preesistenti diventino rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, nel caso di finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca.

Nei casi indicati occorrerà dunque procedere all'attivazione della procedura deliberativa prevista dalla norma al sorgere dei presupposti di cui all'art. 136 TUB e, per le operazioni a termine, al momento di un'eventuale modifica delle condizioni.

5.6. Esenzioni

In base alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sono considerati esenti i seguenti rapporti:

- a) ogni rapporto contrattuale non comportante erogazione di credito (quali le operazioni di raccolta del risparmio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi) purché preveda condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti;
- b) nell'ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali siano anche dipendenti della Banca, ogni rapporto contrattuale, comportante o meno l'erogazione del credito, che spetti all'Esponente in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi;
- c) le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla

clientela e ai dipendenti, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Resta fermo che non possono avvalersi delle esenzioni appena indicate quegli ulteriori rapporti (es. contratti di approvvigionamento o fornitura di servizi) che in quanto ordinari e a condizioni di mercato possono invece essere considerati esenti dalle procedure previste per le Operazioni con Soggetti Collegati.

SEZIONE III

6 Le operazioni con Soggetti Collegati

6.1. Soggetti Collegati

Ai fini della Procedura, ai sensi della “Circolare 285” e ai sensi dell’art. 88 paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE (così come modificata dalla Direttiva UE 2019/878), sono da considerarsi Soggetti Collegati della Banca:

A. PARTE CORRELATA FINANZIARIA

- 1) gli Esponenti Aziendali della Banca, come definiti al precedente paragrafo 5.1;
- 2) il personale c.d. più rilevante identificato annualmente in occasione dell’approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione per il personale dipendente da parte dell’Assemblea dei Soci;
- 3) il Partecipante, per tale dovendosi intendere, ai sensi degli artt. 19 TUB e ss., il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, nonché chi comunque detenga il controllo della Banca, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un’influenza notevole sulla Banca;
- 4) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio di diritti o di poteri;
- 5) la società o l’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca o una Controllata è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.

B. PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA

Sono considerati come Parti Correlate non finanziarie, le Parti Correlate che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definito dalla disciplina in ambito di partecipazioni detenibili dalle banche, ovvero allorché le

attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% delle attività complessive.

Tale definizione include anche il partecipante di cui alla precedente lett. A), n. 3 e una delle Parti Correlate finanziarie di cui alla precedente lett. A), nn. 4) e 5) che sia una società di partecipazione qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

C. SOGGETTI CONNESSI

- 1) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, direttamente o indirettamente, da una Parte Correlata (di cui alla precedente lett. A);
- 2) i soggetti che controllano una Parte Correlata (di cui alla precedente lett. A)) tra quelle indicate alla precedente lett. A), nn. 3) e 4) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- 3) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione (soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, gestione e controllo) o il suo familiare stretto (il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione (ex art. 88 paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE – così come modificata dalla Direttiva UE 2019/878);
- 4) gli stretti familiari di una Parte Correlata di cui alla precedente lett. A e le società o imprese controllate da questi ultimi.

Si considerano “stretti familiari” di una Parte Correlata finanziaria

- i. i parenti fino al secondo grado³
- ii. il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

Relativamente agli affini fino al secondo grado⁴, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina parti correlate definita dalla Circolare n. 285/2013, gli stessi saranno considerati come “stretti familiari” di una parte correlata e verranno unicamente censiti nel sistema informativo in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di vigilanza (Circolare 285 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione V, paragrafo 2).

³ Ai sensi delle disposizioni del Codice civile, sono parenti fino al secondo grado i genitori, i figli/e, i nonni/e, i nipoti (figli dei figli) nonché i fratelli e le sorelle.

⁴ Ai sensi delle disposizioni del Codice civile, sono affini fino al secondo grado i suoceri/e, i generi e le nuore nonché i cognati/e.

Ai termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” si applicano le definizioni contenute nella “Circolare 285” (Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3).

6.2. Altre Definizioni

- per “Amministratore Indipendente”, si intende il componente del Consiglio di Amministrazione della Banca non esecutivo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto Ministeriale del MEF n. 169/2020 e dallo Statuto Sociale;
- per “Amministratore Non Correlato”, si intende l’Amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate e/o Soggetti Collegati, entrambi come identificati ai sensi della “Circolare 285”, e che non abbia interessi nell’Operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c.;
- per “Attività di Rischio” si intendono le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (cfr. la Parte Quattro del CRR e Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, par. 2 della “Circolare 285”);
- per “Fondi Propri” si intende l’aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

6.3. Operazioni con Soggetti Collegati

Per “Operazioni con Soggetti Collegati” o anche solo “Operazioni” si intende qualunque transazione con tali soggetti che comporti assunzione di Attività di Rischio, e/o un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

6.4. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai fini della presente Procedura, per “Operazioni di Maggiore Rilevanza” si intendono quelle in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della natura dell’Operazione, superi la soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nella “Circolare 285”:

- a. **l’indice di rilevanza del controvalore**, ossia il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato (consolidato, ove redatto);

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:

- I. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

- II. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- III. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

- b. **l'indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca (nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio) tratto dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato (consolidato, ove redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di Operazioni aventi caratteristiche tra di loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo delle soglie sopra indicate.

6.5. Operazione di Minore Rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, per "Operazioni di Minore Rilevanza" si intendono le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al successivo paragrafo 6.6.

6.6. Operazione di Importo Esiguo

Ai fini del presente Regolamento, per “Operazioni di Importo Esiguo” si intendono le Operazioni effettuate con un Soggetto Collegato aventi, ciascuna, un controvalore non eccedente nel massimo l’importo di euro 250.000,00.

6.7. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi

Ai fini del presente Regolamento per “Comitato” si intende il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, cui si applica la disciplina dal Regolamento Comitato Parti Correlate e Soggetti Connessi (di seguito il “Regolamento del Comitato”), che fa parte integrante del presente Regolamento.

6.8. Procedura per l’Individuazione dei Soggetti Collegati

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l’efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di censimento all’interno di un apposito elenco dei Soggetti Collegati. In questa prospettiva, in linea con quanto previsto dalla “Circolare 285”, tutti i Soggetti Collegati ai sensi del presente Regolamento cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo.

A tal fine l’ufficio Legale, con il supporto di eventuali altri uffici aziendali interessati, predispone, tiene aggiornato (su base almeno annuale), un elenco dei soggetti che rientrano, tempo per tempo, tra i Soggetti Collegati della Banca (di seguito il “Registro dei Soggetti Collegati”).

Ai fini dell’aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati, l’ufficio Legale invia agli Esponenti Aziendali come definiti al precedente paragrafo 5.1., al personale c.d. più rilevante identificato annualmente in occasione dell’approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione per il personale dipendente da parte dell’Assemblea dei Soci, nonché agli Azionisti Rilevanti (questi ultimi individuati sulla base delle informazioni, anche di legge, a disposizione della Banca), con cadenza almeno annuale, un apposito questionario.

Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono all’ufficio Legale il questionario, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio in relazione alle informazioni ivi contenute.

L’ufficio Legale tiene a disposizione il Registro dei Soggetti Collegati:

- per le funzioni di business, che sulla base delle conoscenze ed evidenze in loro possesso possono individuare gli altri Soggetti Collegati;

- per il CFO, affinché possa verificare la correttezza dei dati da inserire nell’informativa del Bilancio d’esercizio (operazioni con parti correlate);
- per le funzioni di *Internal Auditing*, di *Risk Management* e di *Compliance*, che effettuano verifiche della specie in qualsiasi occasione ritenuta opportuna ed in particolare per poter svolgere controlli sull’applicazione delle corrette modalità deliberative;
- per il Consiglio di Amministrazione, l’Alta Direzione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l’Organismo di Vigilanza 231/2001

Il Registro dei Soggetti Collegati è messo altresì a disposizione degli Amministratori e delle competenti funzioni aziendali di controllo delle eventuali Controllate.

7 Esenzioni

La disciplina di cui alla “Circolare 285” prevede che, in taluni casi, le operazioni con soggetti collegati siano esenti, integralmente o parzialmente, dall’applicazione dei presidi autorizzativi o informativi ivi disciplinati in considerazione della tipologia di operazione o delle condizioni applicate ovvero dell’ammontare dell’operazione stessa.

7.1. Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni della “Circolare 285”

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano a:

- a. Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 6.6 che precede, fermo restando che tale esenzione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con uno stesso Soggetto Collegato che, cumulativamente considerate, superino l’importo sopra indicato;
- b. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c.;
- c. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 114-bis TUF e alle relative operazioni esecutive;
- d. deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lett. b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategica;
- e. le Operazioni da realizzare sulla base di eventuali istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per

l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse e nella stabilità del gruppo.

7.2. Operazioni per le quali si applicano in parte le disposizioni della "Circolare 285"

Fermo restando le esenzioni di cui al paragrafo 7.1 che precede e in linea con le disposizioni previste dalla "Circolare 285", il presente Regolamento prevede anche le seguenti esenzioni.

A) OPERAZIONI REALIZZATE CON E/O TRA CONTROLLATE

I presidi procedurali e autorizzativi di cui alla "Circolare 285" non si applicano alle Operazioni realizzate con e/o tra entità interamente Controllate (anche congiuntamente) dalla Banca, qualora nelle suddette società controparti dell'Operazione non sussistano interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Banca e le Controllate.

La valutazione circa l'esistenza di un interesse significativo è svolta, caso per caso, dall'ufficio Legale, che ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di rimettere la suddetta valutazione al Consiglio di Amministrazione (che potrà avvalersi del Comitato).

La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la/e entità interamente Controllata/e i Soggetti Collegati ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la/e entità interamente Controllata/e, da una parte, e i Soggetti Collegati, dall'altra.

B) OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

I presidi procedurali ed autorizzativi di cui al presente Regolamento non si applicano alle Operazioni realizzate con Soggetti Collegati che abbiano le seguenti caratteristiche:

- i) siano qualificabili come "Operazioni Ordinarie"; e
- ii) siano concluse "a condizioni di mercato o standard".

Per "Operazioni Ordinarie" si intendono le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria.

Indipendentemente dal controvalore della singola Operazione, le seguenti Operazioni non rientrano, in ogni caso, nell'ordinaria operatività della Banca:

- a) le operazioni di acquisto e/o di locazione di immobili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui dette operazioni di acquisto e/o locazione di immobili siano strumentali e/o connesse a tutte le attività di gestione di crediti c.d. "non performing" (NPL) svolte dalla Banca e/o da soggetti

terzi che forniscano, direttamente e/o indirettamente, qualsiasi servizio relativo alla gestione degli NPL;

- b) la concessione di liberalità;
- c) le sponsorizzazioni e contributi;
- d) la compravendita di beni strumentali;
- e) il conferimento di incarichi di consulenza e/o professionali.

Per Operazioni “concluse a condizioni di mercato o standard” si intendono le Operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non ricompresi tra i Soggetti Collegati della Banca per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

L’identificazione delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard di cui al presente paragrafo è rimessa, caso per caso, alle funzioni di business proponenti, fermo restando che la delibera di approvazione dell’Operazione in questione deve contenere l’indicazione di elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti sub (i) e (ii) sopra indicati.

Inoltre, ai fini dell’adozione della delibera di approvazione dell’Operazione, nei casi in cui venga ritenuto opportuno e richiesto dal Comitato parti Correlate, viene coinvolta la funzione Risk Management, la quale è chiamata a rilasciare il proprio parere in merito alla possibilità di qualificare l’Operazione in questione come operazione ordinaria le cui condizioni sono equivalenti a quelle di mercato ovvero standard.

L’eventuale parere negativo della funzione Risk Management circa la sussistenza delle caratteristiche suddette implica l’attivazione dei normali presidi procedurali ed organizzativi previsti dal presente Regolamento per l’esecuzione, rispettivamente, delle Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza, a seconda del caso.

SEZIONE IV

8 Individuazione delle Operazioni con i Soggetti Collegati

- 8.1. I soggetti che, per conto della Banca e delle eventuali Controllate, sono competenti in relazione all’approvazione e/o esecuzione di una determinata Operazione (tipicamente le funzioni di business) prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell’operazione medesima sia da considerarsi quale Soggetto Collegato, facendo riferimento, tra l’altro, al Registro dei Soggetti Collegati ed avvalendosi del supporto dell’ufficio Legale.

Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è un Soggetto Collegato, essi comunicano tempestivamente all'Ufficio Legale, l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

8.2. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- b. tipologia ed oggetto dell'Operazione;
- c. condizioni economiche dell'Operazione;
- d. tempistica prevista;
- e. motivazioni dell'Operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
- f. eventuali altre operazioni concluse con lo stesso Soggetto Collegato.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite quali Operazioni Ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di cui al precedente paragrafo 7.2., la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

8.3. Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'Operazione, l'ufficio Legale valuta tempestivamente se:

- a. l'Operazione sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo 6.4 della presente Procedura, nel qual caso provvede ad attivare la procedura di cui al successivo paragrafo 9.3;
- b. l'operazione sia qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza ai sensi del paragrafo 6.5 della presente Procedura, nel qual caso provvede ad attivare la procedura di cui al successivo paragrafo 9.2;
- c. sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente art. 7, nel qual caso provvede a descrivere le attività di verifica effettuate nell'Archivio delle Operazioni con Soggetti rientranti Soggetti Collegati (come *infra* definito) e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del precedente art. 7.

8.4. La responsabilità rispetto all'avvio e allo svolgimento del predetto iter è primariamente in carico alle funzioni proponenti l'operazione, che si avvalgono del supporto dell'ufficio Legale.

L'ufficio Legale monitora e verifica il corretto svolgimento dell'iter procedurale ai fini della fase istruttoria e di delibera delle operazioni in questione.

L'ufficio Legale predispone e conserva un archivio (l'“Archivio delle Operazioni con Soggetti Collegati”), mediante apposito registro elettronico:

- a. delle operazioni con Soggetti Collegati, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate; nonché
- b. delle operazioni con Soggetti Collegati, effettuate anche per il tramite di Controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al precedente art. 7.

9 Procedura per le Operazioni con Soggetti Collegati

9.1. Le Operazioni con Soggetti Collegati rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Banca.

Come indicato nei successivi paragrafi 9.2 e 9.3, le Operazioni da realizzarsi con un Soggetto Collegato, siano esse di Minore o di Maggiore Rilevanza, sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato, secondo quanto di seguito specificato e secondo quanto specificato nel Regolamento del Comitato.

Qualora sia ritenuto opportuno, anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, ai fini dell'illustrazione delle Operazioni sottoposte a valutazione, le funzioni che hanno curato l'istruttoria e/o abbiano proposto l'Operazione e/o abbiano condotto le trattative, uno o più rappresentanti della Direzione nonché soggetti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esperti indipendenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Comitato).

Ai sensi del presente Regolamento e conformemente a quanto stabilito dalla Circolare 285, la Banca e le eventuali Controllate sono tenute ad osservare procedure deliberative differenziate a seconda che l'Operazione sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza (sempre che non rientrino in alcuna delle esenzioni di cui al precedente art. 7 della presente Procedura).

L'organo deliberante per tutte le Operazioni è individuato nel Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia delegare la competenza a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza al Comitato Crediti di Direzione Generale o ad altro organo deliberante.

In caso di conferimento di tale delega al Comitato Crediti ad altro organo deliberante, esso non potrà in ogni caso deliberare Operazioni sulle quali il Comitato dovesse esprimere parere

negativo o condizionato a rilievi e in tal caso la delibera dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le delibere e decisioni circa l'approvazione di operazioni con Soggetti Collegati devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Nel caso in cui l'organo deliberante dovesse deliberare operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato, la delibera dovrà essere assunta previo parere (vincolante o non vincolante come di seguito specificato) del Collegio Sindacale, e fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti relativi alla presente Policy che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

9.2. Operazioni di Minore Rilevanza che non rientrano nella competenza dell'Assemblea

Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 7, le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 6.5 che non siano riservate alla competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e/o di Statuto sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione, anche tenuto conto dell'assetto delle deleghe di poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato, secondo l'iter di seguito illustrato.

A. FASE PRE-DELIBERATIVA

Una volta accertato che l'Operazione in questione sia da qualificarsi come Operazione di Minore Rilevanza, l'ufficio Legale ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione nonché al Comitato affinché gli stessi dichiarino l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione.

L'ufficio Legale assicura altresì che il Comitato riceva un flusso informativo completo e tempestivo circa la natura dell'Operazione e il relativo rapporto di correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione medesima e le relative condizioni economiche e contrattuali nonché circa lo stato di avanzamento dell'Operazione.

In relazione al predetto flusso informativo si applica l'art. 6 del Regolamento del Comitato, ferma comunque la possibilità per il medesimo Comitato di richiedere informazioni aggiuntive.

Qualora le condizioni di un'Operazione siano definite ordinarie nonché equivalenti a quelle di mercato o standard ai sensi del precedente paragrafo 7.2 della presente Procedura, la documentazione predisposta per il Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione dell'Operazione.

Qualora ne ravvisi la necessità il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

B. FASE DELIBERATIVA

Il Comitato esprime il proprio parere motivato sull'Operazione, svolgendo, tra l'altro, considerazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'Operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni anche di urgenza, almeno entro il giorno precedente la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, corredato dalle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato della Banca.

Con riferimento al parere si applica quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del Comitato.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente, o un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero il soggetto di volta in volta competente all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione deliberano nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- i. qualora il Comitato abbia espresso parere favorevole in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, l'Operazione può essere approvata e/o eseguita dal Consiglio di Amministrazione della Banca ovvero del soggetto a tal fine di volta in volta competente;
- ii. qualora il Comitato abbia espresso parere negativo ovvero condizionato a rilievi, l'Operazione può essere comunque approvata e/o eseguita previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, ma la relativa delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta pur in presenza del parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato nonché il puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal medesimo Comitato.

Quanto ai requisiti della delibera che approva un'Operazione di Minore Rilevanza, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, par. 3.2 della "Circolare 285".

Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione riporta comunque adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenzia gli elementi principali del parere redatto dal Comitato.

9.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza che non rientrano nella competenza dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 6.4 che non siano di competenza assembleare ai sensi di legge o di Statuto e delibera sulle medesime previo parere del Comitato circa l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, secondo l'iter di seguito illustrato.

A. FASE PRE-DELIBERATIVA

L'ufficio Legale, previamente allertata e attivata dalle funzioni di *business* e in generale delle funzioni proponenti, assicura che il Comitato sia coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo circa la natura dell'Operazione e il relativo rapporto di correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione medesima e le relative condizioni economiche e contrattuali.

Il Comitato è altresì tempestivamente e costantemente informato dello stato di avanzamento dell'Operazione.

In relazione al predetto flusso informativo si applica l'art. 6 del Regolamento del Comitato, ferma comunque la possibilità per il medesimo Comitato di richiedere informazioni aggiuntive e di formulare osservazioni agli organi delegati, ove nominati, ed ai soggetti incaricati della condizione delle trattative o dell'istruttoria.

Al fine di consentire il tempestivo coinvolgimento del Comitato, l'ufficio Legale informa senza indugio i componenti del Comitato affinché gli stessi dichiarino l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione e avviino tutte le attività necessarie e/o opportune al fine di partecipare alla fase dell'istruttoria e delle trattative dell'Operazione.

Qualora ne ravvisi la necessità il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

B. FASE DELIBERATIVA

Il Comitato esprime il proprio parere motivato sull'Operazione, svolgendo, tra l'altro, considerazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'Operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni anche di urgenza, almeno entro il giorno precedente la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, corredato dalle eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato.

Con riferimento al parere si applica quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del Comitato.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva a deliberare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- i. qualora il Comitato abbia espresso parere favorevole in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, l'Operazione può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca e eseguita dal soggetto a tal fine di volta in volta competente;
- ii. qualora il Comitato abbia espresso parere negativo ovvero condizionato a rilievi, l'Operazione può essere comunque approvata e/o eseguita previo parere preventivo favorevole e vincolante del Collegio Sindacale, e la relativa delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta pur in presenza del parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato nonché il puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal medesimo Comitato.

Quanto ai requisiti della delibera che approva un'Operazione di Maggiore Rilevanza, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, par. 3.2 della "Circolare 285".

Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione riporta comunque adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza gli elementi principali del parere redatto dal Comitato.

9.4. Operazioni di competenza assembleare

Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio di

Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 9.2.

Qualora si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.3.

9.5. Delibere Quadro

Al fine di assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con Soggetti Collegati, le Operazioni tra loro omogenee e sufficientemente determinate da realizzare con determinati Soggetti Collegati, in un periodo di tempo determinato (comunque non superiore ad un anno), possono essere approvate mediante il ricorso a Delibere Quadro.

Ai fini dell'adozione delle Delibere Quadro si applicano i presidi autorizzativi e procedurali di cui ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3 previsti rispettivamente per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire ad operazioni sufficientemente determinate, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili tra cui almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Le singole Operazioni poste in essere in attuazione della Delibera Quadro devono essere oggetto di informativa ex post al Consiglio di Amministrazione (ove deliberate da altro organo) con cadenza almeno trimestrale.

SEZIONE V

10 Procedura per operazioni relative alle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

10.1. L'istruttoria delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale che costituiscono il presupposto della riserva di competenza deliberativa.

In particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Devono essere valutate le motivazioni e gli interessi dell'operazione, la sua convenienza per la società del Gruppo contraente e la correttezza sostanziale delle condizioni.

L'istruttoria deve essere curata dalle funzioni competenti in ragione dell'operazione interessata. Le delibere devono essere adeguatamente dettagliate e motivate, dando atto dell'avvenuta applicazione della normativa.

La Banca può concludere l'operazione solo previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente Aziendale interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Sino al completamento della predetta procedura deliberativa speciale è tassativamente esclusa la possibilità di dare corso all'operazione.

10.2. L'art. 136 TUB consente all'organo amministrativo di delegare l'approvazione delle operazioni con gli Esponenti Aziendali (e soggetti ad essi riconducibili) nel rispetto delle modalità stabilite dalla norma: decisione dell'organo amministrativo all'unanimità con esclusione del voto dell'Esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Nei casi di un'operatività non occasionale con un Esponente e soggetti ad esso riconducibili è, pertanto, possibile ricorrere all'adozione di delibere quadro con le modalità aggravate di cui all'art. 136 TUB.

Dette delibere possono attribuire all'Alta Direzione la competenza ad autorizzare successivamente il perfezionamento delle singole operazioni cui si riferiscono.

Tale soluzione operativa può essere perseguita per attività ordinarie, avendo sempre cura di assicurare che la delibera quadro non risulti generica, ma contenga indicazioni specifiche, definite con un livello di determinatezza tale da escludere elementi di discrezionalità valutativa.

Dunque, oltre agli elementi tipici delle delibere di plafond adottate per l'operatività ordinaria, devono risultare chiaramente identificati i soggetti ai quali l'operatività è riferita e fissati comunque per ciascuno di essi il controvalore complessivo massimo delle operazioni, la ripartizione delle tipologie di rischio, le tipologie contrattuali, le condizioni applicabili, con indicazione di criteri e limiti, l'arco temporale di efficacia della delibera.

Le delibere-quadro devono formare oggetto di un riesame periodico – almeno annuale – nonché di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali dette delibere sono state assunte.

Naturalmente tali revisioni andranno effettuate secondo la descritta procedura prevista dall'art. 136 TUB.

La concessione, variazione o conferma dei fidi operativi in applicazione di un plafond di affidabilità, approvato nel rispetto della procedura indicata dall'art. 136 TUB, non richiede una successiva deliberazione dell'organo, sempre che: (i) siano osservati i limiti e le altre condizioni particolari stabiliti nella deliberazione originaria e (ii) il plafond di affidabilità non abbia una data di revisione scaduta.

10.3. Qualora la Banca ponga in essere un'operazione con un Esponente Aziendale ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell'art. 136 TUB e rientri anche tra i Soggetti Collegati, troveranno applicazione:

- quanto alla fase pre-deliberativa, tutte le regole previste in materia dal precedente paragrafo 9. In particolare, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, resta fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 9.3, lett. A);
- quanto alla fase deliberativa, le sole regole procedurali stabilite dalla indicata norma bancaria (delibera approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione con esclusione del voto dell'esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale). In tal caso, pur non dovendo essere richiesto il parere del Comitato, deve essere comunque trasmessa al Comitato medesimo una informativa sulla proposta prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'operazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.4;

10.4 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, come previsto nel paragrafo 10.2. che precede, deleghi ad altro organo deliberante l'approvazione di operazioni con gli Esponenti Aziendali (e soggetti ad essi riconducibili), troveranno applicazione tutte le regole previste dal precedente paragrafo 9, ivi comprese quelle relative all'espressione del parere del Comitato.

11 La gestione delle operazioni con Soggetti Collegati dopo la loro approvazione ed esecuzione

11.1. Qualora un'operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie

effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto.

11.2. A tal fine, ogni attività posta in essere dalla Banca dovrà essere sottoposta all'esame del Collegio Sindacale, nonché alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. In ogni caso, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le valutazioni relative a passaggi a perdita nonché ad eventuali accordi transattivi.

12 Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio

12.1. La Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e comunque ai sensi della normativa applicabile.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (cfr. Parte Quattro CRR).

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6 lett. a), b), c) e d) della CRR⁵. Nel caso in cui tra la banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par.

⁵ In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Non sono infine incluse nelle Attività di Rischio le operazioni concluse per il tramite di, o che comunque coinvolgono un Soggetto Collegato, nel caso in cui abbiano ad oggetto l'acquisto e/o la cessione di crediti e/o la sottoscrizione, l'acquisto e/o la cessione di strumenti finanziari da o verso soggetti terzi.

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti riportati nell'Allegato A. Ai fini delle modalità di calcolo si rinvia a quanto previsto dalla "Circolare 285".

12.2. In coerenza con le proprie finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei Soggetti Collegati che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con Soggetti Collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sancito dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati.

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa.

Il limite deliberato dal Consiglio di Amministrazione viene inserito nel RAF aziendale e monitorato trimestralmente dalla funzione di *Risk Management*.

12.3. Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e nella concessione di operazioni, in particolare quelle

che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

Al riguardo la Banca valuta con particolare attenzione ogni operazione da concludersi con Soggetti Collegati sia dal punto di vista del merito creditizio che delle eventuali forme di garanzia accessorie, indipendentemente dal totale delle attività di rischio già assunte, anche se ovviamente nel rispetto dei limiti complessivi deliberati e quelli individuali normativamente previsti.

In particolare, in fase di istruttoria la funzione di business proponente l'operazione da concludersi con un Soggetto Collegato, verifica la presenza delle condizioni che consentono di trattare l'eventuale garanzia da assumere come un adeguato strumento di mitigazione del rischio, la sua congruità rispetto all'operazione garantita e la sua adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi rispetto alla tipologia e all'entità dell'affidamento.

La Banca valuta altresì, in subordine, la possibilità di acquisire un'appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore, operando così il principio di sostituzione previsto dalla vigente disciplina in materia di concentrazione dei rischi, ovvero imputando l'esposizione al fornitore della garanzia e non al debitore principale collegato.

Quest'ultima previsione, oltre che in relazione alla valutazione del merito creditizio, può essere utilizzata qualora l'operazione da concludersi in capo a un Soggetto Collegato comportasse il superamento dei limiti prudenziali stabiliti dalla Banca o quelli normativamente previsti.

12.4. Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Tuttavia, qualora per cause indipendenti dalla volontà o dalla colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tale fine, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale, predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli eventuali i diritti amministrativi relativi alla partecipazione al capitale della Banca vantati da una Parte Correlata per la quale sia previsto un piano di rientro, sono sospesi sino al rientro della esposizione entro i succitati limiti

12.5. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse) nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP - ILAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1 delle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate da Banca d'Italia.

In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel Piano di Rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

13 Obblighi informativi

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che devono essere assolti nei confronti della Banca d'Italia e del pubblico.

13.1. Informativa contabile periodica

In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Banca fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nel bilancio annuale relativamente a:

- i) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del Codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.2. Obblighi informativi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Banca d'Italia:

1) Attività di Rischio – Le Attività di Rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il perimetro dei Soggetti Collegati oggetto della Segnalazione Trimestrale a Banca d'Italia ricomprende solamente quelli espressamente indicati nella "Circolare 285". La segnalazione fornisce informazioni su:

- a. l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;

b. l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

2) Superamento limiti Attività di Rischio – Il Piano di Rientro, come definito al precedente paragrafo 12 della Presente Procedura, dev'essere trasmesso alla Banca d'Italia (unitamente ai verbali contenenti le relative delibere) entro 20 giorni dalla relativa approvazione.

Tutti i compiti relativi al rispetto dei predetti obblighi informativi sono affidati all'Area CFO della Banca, con il supporto dell'Ufficio Legale.

13.3. Si applicano infine gli obblighi informativi previsti dagli artt. 6.4, 6.5 e 6.6 del Regolamento del Comitato.

14 Controlli

14.1. Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Banca assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla presente Procedura. Essi perseguono altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Le soluzioni adottate devono essere adeguate alle caratteristiche e alle strategie della Banca, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione IV delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d'Italia ("Circolare 285") e a quanto indicato nell'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

14.2. Controlli di I livello

I controlli di primo livello fanno capo alle strutture organizzative coinvolte nelle procedure e sopra dettagliate e sono funzionali a una:

- corretta individuazione nonché all'esaustivo censimento dei Soggetti Collegati;
- corretta individuazione e quantificazione delle operazioni in ogni fase del rapporto.

Si suddividono in:

a) Controlli ex-ante

L'Ufficio Legale verifica nel continuo l'aderenza del presente Regolamento all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare:

- il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

L'Ufficio Legale, eventualmente anche con l'ausilio dell'Ufficio Segreteria Fidi dell'Area CLO provvede in particolare:

- a) alla corretta alimentazione del sistema informativo e a verificare la sua congruenza rispetto al Registro Soggetti Collegati sulla base della documentazione ricevuta dai Soggetti Collegati.
- b) a verificare con cadenza mensile la corretta alimentazione in continuo del Registro Parti Correlate e del sistema informativo, utilizzando il servizio CERVED o di altro provider e anche il feed-back fornito da CRIF o da altro provider sui nominativi inseriti in monitoraggio.

La funzione incaricata dell'istruttoria provvede a verificare, mediante apposita interrogazione anagrafica, se la controparte risulti già censita nel sistema informativo come Soggetto Collegato.

b) Controlli iter deliberativo

La funzione incaricata dell'istruttoria verifica:

- che siano acquisiti idonei elementi di riscontro circa le condizioni applicate;
- i presupposti per l'applicazione dei casi di esenzione di cui all'articolo 6, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Affari Legali e Societari;
- il rispetto dei limiti definiti dalla Banca e dalla normativa qualora l'operazione comporti l'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati con l'ausilio della Funzione del Risk Manager.

14.3. Controlli di II livello

In relazione alla misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, la Funzione di *Risk Management* verifica il rispetto dei limiti e ne controlla la coerenza con i livelli di propensione al rischio definiti all'interno del *Risk Appetite Framework* (con particolare riferimento al rischio di concentrazione). L'esito dei controlli svolti è riportato all'interno della reportistica trimestrale indirizzata agli organi societari ed all'alta direzione secondo la definizione delle politiche interne di gestione del rischio declinate all'interno dei documenti c.d. RAS "Risk Appetite Statement" e c.d. RAF "Risk Appetite Framework".

La Funzione Compliance provvede a verificare in occasione della revisione del Regolamento – da eseguirsi ogni anno - la conformità della normativa interna con le norme emanate da Banca d'Italia, con particolare attenzione all'esistenza e all'affidabilità delle procedure ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti.

14.4. Controlli di III livello

La Funzione di *Internal Auditing* provvede a:

- verificare l'osservanza della politica interna in materia di Soggetti Collegati;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie;
- valutare il funzionamento e l'efficacia del sistema complessivo dei controlli interni, suggerendo se lo ritiene opportuno, revisioni della politica interna e degli assetti organizzativi;
- fornire agli organi aziendali – in particolare Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e all'Alta Direzione, con cadenza semestrale, la situazione relativa all'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti dalle transazioni con Soggetti Collegati.

Il Collegio Sindacale sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della presente Procedura, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione di *Internal Auditing* e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze.

15 Attuazione, Interpretazione, Modifiche e Pubblicità della Procedura.

15.1. Il Consiglio di Amministrazione assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle diverse strutture della Banca interessate alla sua applicazione e, a tale fine, definisce di volta in volta le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.

15.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili.

15.3. Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata ai sensi dello Statuto, previo il parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale.

15.4. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro approvazione, sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Banca, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. e con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare, tempo per tempo, vigente in materia di informazione regolamentata.

Allegato A: Limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati.